



(Allegato A - Schema contratto di appalto)

CONTRATTO DI APPALTO

PER

LAVORAZIONI ATTE ALLE “VERIFICHE MECCANICHE SU STRUTTURE DI SOSTEGNO DEGLI APPARATI DI RILEVAMENTO TRAFFICO TOC SULLE DIRETTRICI REGIONALI”

C.I.G. 9175156A3F

FRA

5T S.r.l., nella persona della Dott.ssa Panero Rossella nata a Torino il 11/09/1962 nella sua qualità di Direttore e munito dei necessari poteri, con sede in via Bertola 34 - 10122 Torino (C.F. 06360270018), di seguito: “5T” o il “Committente”

E

L’Azienda _____, in persona del legale rappresentante
_____ con sede Legale in
_____, Partita I.V.A.
_____ codice fiscale _____, che agisce
quale Società:

di seguito: “Appaltatore”

di seguito collettivamente dette “Parti”

PREMESSO CHE

- A. A seguito di Richiesta di Acquisto n. 122 del 12/10/2021 approvata dal Direttore Generale, il Committente ha pubblicato sul proprio portale “Bandi e Gare” la manifestazione di interesse prot. 859 del 26/10/2022, volta all’affidamento dell’appalto per la “VERIFICHE MECCANICHE SU STRUTTURE DI SOSTEGNO DEGLI APPARATI DI RILEVAMENTO TRAFFICO TOC SULLE DIRETTRICI REGIONALI” CIG 9175156A3F - (di seguito: l’Appalto), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Richiesta di Offerta e nei relativi allegati;
- B. Con lettera prot. ___ del _____ il Committente ha avviato indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo per «affidamento diretto», ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;
- C. a mezzo di Determinazione n. [...] del [...], adottata dal Direttore, il Committente ha approvato le risultanze del confronto di offerte e disposto l’affidamento diretto dell’Appalto, in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta a minor costo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];
- D. l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto;
- E. il Committente ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- F. a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l’Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a Euro [...];

- G. come previsto all'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto;
- H. le Parti, con il presente contratto (di seguito: il "Contratto"), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione dell'Appalto oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Definizioni

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- I. «Appaltatore»: il soggetto cui, a seguito dell'aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione alle forniture in oggetto, all'esito dell'avvenuta selezione ad evidenza pubblica;
- II. «Appalto»: complessivamente intesa, la prestazione, oggetto di procedura: "Realizzazione "a chiamata" di opere edili e impiantistiche a scomputo per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di impianti esistenti e per l'installazione di sistemi ITS" - CIG _____;
- III. «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si intende integralmente recepito nel presente Contratto, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- IV. «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- V. «Collaudo»: il collaudo che il Committente espletterà nei modi e termini previsti dal Contratto;
- VI. «Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'affidamento nella procedura in oggetto;
- VII. «Direttore dell'Esecuzione»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- VIII. «Direttore dei Lavori»: colui che, nominato dalla stazione appaltante, svolge il ruolo di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito del presente contratto (art. 101 comma 2, 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
- IX. «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante faccia riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Capitolato tecnico e i relativi allegati, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- X. «Giorni solari»: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario;

- XI. «Giorni lavorativi»: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili;
- XII. «Impresa»: l'Appaltatore, il soggetto Appaltatore dell'Appalto.
- XIII. «Ispettore di Cantiere»: colui che nominato dalla Stazione Appaltante svolge il ruolo di collaboratore del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato di appalto (art. 101 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016);
- XIV. «Direttore Operativo»: colui che nominato dalla Stazione Appaltante svolge il ruolo di collaboratore del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato di appalto (art. 101 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);
- XV. «Operatore»: l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- XVI. «Offerta»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- XVII. «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- XVIII. «Prestazione»: l'oggetto del Contratto;
- XIX. «Rappresentante dell'Appaltatore»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso il Committente e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- XX. «Responsabile Unico del Procedimento» o «R.U.P.»: l'esponente del Committente cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- XXI. «Stazione Appaltante» o «Committente»: 5T s.r.l. Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino, nella sua veste di soggetto che affida il Contratto all'operatore economico individuato mediante la presente procedura.

Art. 2 Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
2. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto sono le lavorazioni atte alle verifiche o controlli non distruttivi (CND) riportati all'art. 4 del Capitolato tecnico, le cui modalità di attuazione sono riportate in dettaglio nel medesimo capitolato tecnico e nei relativi allegati.

Art. 4 Durata del Contratto - Fasi e modalità di esecuzione

Il Contratto ha durata di **90 giorni** solari e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come da verbale redatto dalla Direzione Lavori e sottoscritto fra le Parti.

Art. 5 Importo del Contratto

L'importo complessivo del Contratto per l'intera Prestazione, descritta è pari ad **Euro** _____
(_____, ___) **Iva esclusa**, oltre ad **Euro 4.467,00 Iva esclusa** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per nessun motivo.

Le suddette opere edili ed impiantistiche, come descritte nel computo metrico allegato al Capitolato di Appalto (cfr. allegato B al Capitolato di Appalto) saranno contabilizzate a consuntivo secondo la contabilità redatta dalla Direzione Lavori, applicando le voci del Prezzario Regione Piemonte in vigore alla data di esecuzione delle singole lavorazioni, ridotto del ribasso percentuale offerto in sede di offerta via PEC. (cfr. Allegato B al Contratto).

Per il prezzo convenuto s'intende fornita l'intera Prestazione, comprensiva, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- tutte le spese relative agli oneri per i materiali, le attività e le prestazioni da eseguirsi, nessuna esclusa, sino a dare la Prestazione conclusa, ivi compreso ripristini e/o modifiche e/o sostituzioni e quanto altro si rendesse necessario a seguito del collaudo;
- tutte le spese per la resa, trasporto verso la sede del Committente e imposte, nessuna eccettuata;
- degli oneri eventualmente derivanti dall'aver tenuto conto, con valutazione autonoma, se il rispetto dei tempi contrattuali richieda o meno che il lavoro sia svolto nel normale orario lavorativo oppure anche nei giorni festivi e con orari anche superiori alle otto ore giornaliere.

Art. 6 Cauzione definitiva

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al _____% dell'importo complessivo del Contratto indicato al precedente Art. 5.

Tale garanzia dovrà essere espressamente prestata con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i..

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° Cod. civ. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se:

- in corso di esecuzione del Contratto, venga incamerata, parzialmente o totalmente;
- il Committente abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori prestazioni.

In difetto il Committente effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all'Appaltatore.

La cauzione definitiva sarà restituita, ove nulla osti, dopo il collaudo favorevole del sistema sensoristico, escluso lo svincolo progressivo in corso d'opera.

Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà piena facoltà di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.

In considerazione dell'importo a base di gara, trova applicazione l'art. 103 comma 11.

Art. 7 Dichiarazioni dell'Appaltatore

Il verbale di gara è vincolante per l'Appaltatore.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto dichiara a tutti gli effetti di legge e di Contratto:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Contratto e dei relativi allegati;
- di aver preso accurata visione dei documenti tecnici posti a base di gara, ritenendoli esaurienti e tali quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti per la corretta esecuzione della Prestazione;
- di aver compiuto ogni utile accertamento e verifica relativi alle condizioni ambientali e logistiche nell'ambito delle quali deve essere effettuata la Prestazione. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a far valere quale esimente della propria responsabilità gli eventuali ostacoli derivanti dalle condizioni ambientali e logistiche in cui si trova ad operare;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sull'appalto e sul costo dei componenti e della manodopera per effettuare le attività previste a regola d'arte e pertanto di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo;
- di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni e costo del lavoro, di previdenza e assistenza;
- di avere piena conoscenza delle condizioni contrattuali e tecniche inerenti l'appalto in oggetto e di poter quindi dare immediata esecuzione al Contratto sicché l'Appaltatore non potrà eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

L'Appaltatore, quindi, dichiara di avere le possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della Prestazione, secondo le migliori norme e i sistemi costruttivi.

L'Appaltatore si assume la totale responsabilità dell'esecuzione della Prestazione.

L'Appaltatore dovrà attenersi a tutti gli ordini e le istruzioni che saranno impartiti dal Committente e/o dal Direttore dei Lavori, in relazione alle modalità di esecuzione della Prestazione.

Art. 8 Modalità generali di esecuzione della Prestazione

L'Appaltatore si impegna ad eseguire la Prestazione secondo le direttive del Committente ed a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente Contratto, nei documenti di gara e nelle migliori prassi commerciali.

La Prestazione dovrà necessariamente essere conforme a quanto riportato nei documenti di gara. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri per l'Appaltatore derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore stesso, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- c) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Sarà facoltà del Committente procedere in qualunque momento alla verifica della qualità delle prestazioni, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Art. 9 Documenti di gara

Il Contratto viene affidato ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme contenute nel presente contratto e nei relativi allegati.

Art. 10 Documentazione tecnica

Con riferimento all'Art. 3 (Oggetto del Contratto), l'Appaltatore è obbligato a fornire tutti i documenti previsti dalla legge, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le dichiarazioni di conformità di impianti realizzati, come meglio descritto nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto.

Tutti i documenti dovranno essere forniti in formato elettronico.

I documenti di testo dovranno essere, preferibilmente, in file formato MS - Word, le eventuali tabelle di calcolo in file formato MS - Excel.

La documentazione tecnica si riterrà parte integrante della Prestazione.

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana.

L'Appaltatore inoltre dovrà consegnare al Committente gli aggiornamenti dei documenti che contengano informazioni superate in seguito a modifiche eseguite sul sistema su richiesta del Committente nelle fasi di collaudo e di messa in servizio dei sistemi.

Art. 11 Stati avanzamento Lavori (SAL) e collaudo finale

Con specifico riferimento alla contabilità analitica redatta dalla Direzione Lavori ed in particolare al Giornale dei Lavori ed al computo metrico di consuntivo redatti dalla Direzione Lavori e sottoscritti fra le Parti, il Committente procederà con l'emissione di stati di avanzamento lavori (SAL).

Tali SAL saranno funzionali ai pagamenti degli importi contrattuali previsti per le attività, come riportato al seguente Art. 13 del Contratto. Tali documenti di SAL riassumeranno tutte le lavorazioni, tutte le somministrazioni e tutte le forniture eseguite dall'avvio della Prestazione, sino al momento di emissione dei medesimi SAL.

Si specifica che per ultimazione della Prestazione s'intende la complessiva ultimazione di tutte le attività previste al precedente Art. 3 (oggetto del contratto, ivi compresa la consegna dell'intera documentazione certificativa di cui all'Art. 10 precedente).

Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore fornirà, come parte integrante dei suoi obblighi di Contratto e del corrispettivo stipulato, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione.

Il Collaudo sarà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore.

Qualora nell'esecuzione di tale collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie di poca entità o comunque superabili, il Committente ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle deficienze riscontrate. Il certificato di collaudo sarà emesso dopo l'eliminazione delle inadempienze riscontrate.

Il collaudo finale favorevole è condizione per l'emissione della fattura di saldo secondo le modalità riportate all'Art. 13.

Art. 12 Penali

12.1. Penale per l'inosservanza dei termini di esecuzione

Per l'inosservanza dei termini di esecuzione previsti al precedente Art. 4 sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo del Contratto per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di scadenza definiti nel Contratto.

12.2. Modalità di applicazione delle penali

La penale sarà applicata all'Appaltatore a seguito di contestazione per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il valore della penale sarà trattenuto dal Committente dalle somme dovute allo stesso Appaltatore.

Resta inteso che, qualora la penale superi, complessivamente il 10% del valore del Contratto è facoltà del Committente avviare la procedura per la risoluzione del contratto.

Art. 13 Pagamenti

La fatturazione degli importi contrattualmente previsti per la Prestazione avverrà secondo le seguenti scadenze:

Opere edili e impiantistiche

- i. 50% dell'importo contrattuale previsto a seguito del completamento del 50% della Prestazione come da contabilità analitica della Direzione Lavori;
- ii. 40% dell'importo contrattuale previsto a seguito del completamento del 100% della Prestazione come da contabilità analitica della Direzione Lavori.
- iii. 10 % a saldo dell'importo contrattuale previsto a seguito della consegna di tutta la documentazione certificativa degli interventi effettuati e del collaudo definitivo della Prestazione, superato con esito favorevole.

Le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese data fattura, previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Tutte le attività previste nel Contratto debbono essere accertate in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati da 5T S.r.l. mediante bonifico bancario o postale (fatta salva la possibilità di utilizzare nel prosieguo del Contratto altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni), sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall'Appaltatore (ovvero dai singoli componenti del raggruppamento) presso la Banca ovvero presso la Società Poste Italiane SpA ed avente i seguenti dati identificativi: C/C -----
IBAN -----.

La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è ----- nato a -----
----- il ----- codice fiscale -----.

L'Appaltatore ----- si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.

L'Appaltatore ----- in persona di ----- nella qualità di Appaltatore singolo oppure (in caso di ATI) la società -----, in persona di ----- nella qualità di capogruppo mandatario dell'ATI costituita con la/e società mandante/i -----
----/-----, in nome e per conto proprio ed in nome e per conto della/e società mandante/i, con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T S.r.l. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Appaltatore / sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.

Art. 14 Osservanza di norme e prescrizioni. Norme sulla sicurezza

L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente da ogni sua qualificazione giuridica economica.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai fini della normativa sulla sicurezza, vista la tipologia di Contratto e dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il Piano della Sicurezza e di Coordinamento e sono stati stimati € **4.467,00 IVA esclusa** per gli oneri della sicurezza per la Prestazione.

Art. 15 Misure preventive. Copertura Assicurativa. Danni

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando 5T da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo l'Appaltatore (ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016) ha fornito:

- copia del certificato assicurativo **CAR** n. _____ con effetto dal _____ al _____ rilasciato da _____, con una copertura pari almeno all'importo complessivo del contratto;
- copia dei certificati assicurativi:
 - **R.C.T.** n. _____ rilasciato da _____ con massimale di € 1.000.000 per persona per sinistro valido fino al _____
 - **R.C.O.** n. _____ rilasciato da _____ con massimale di € 1.000.000 per persona per sinistro valido fino al _____

L'Appaltatore deve obbligatoriamente rinnovare e consegnare a 5T tramite email-pec e prima dell'inizio di qualunque lavorazione tutte le polizze assicurative (garanzia definitiva, C.A.R., R.C.T./R.C.O.) eventualmente richieste prima della stipula del contratto. Tali polizze debbono essere e rimanere attive sino allo svincolo delle medesime da richiedersi tramite e-mail PEC a 5T.

Nel caso di subappalto o subaffido l'operatore economico aggiudicatario obbligatoriamente invia tramite email pec, prima dell'inizio di qualunque lavorazione polizza rct/rco con massimale di € 1.000.000 per persona per sinistro inerente i subappaltatori/subaffidatari.

Obbligo per i medesimi è tenere tali polizze attive sino al termine delle lavorazioni.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinata da mancata o tardiva e/o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In ogni caso, il Committente è manlevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi in conseguenza delle attività dell'Appaltatore.

Art. 16 Garanzia. Modalità e tempi degli interventi in garanzia.

Relativamente ai componenti oggetto di appalto per le attività realizzative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cavi, bulloni, bandit, cablaggi, coperchi, ecc.) l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia di dodici mesi a decorrere da ogni singolo Stato di Avanzamento, dovrà correggere, a propria cura e spese, tutte le anomalie constatate "nell'esercizio degli impianti" dovute in particolare, con riferimento alle attività oggetto di Prestazione ed ai componenti sostituiti, e sempre in via esemplificativa e non esaustiva, a:

- difetti di fabbricazione dei componenti sostituiti/installati;
- malfunzionamento dei componenti sostituiti/installati;
- difetti di montaggio;
- mancato rispetto delle specifiche descritte negli allegati tecnici al presente Contratto.

L'Appaltatore prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente sostituito/installato, risultate difettoso nel corso del periodo di garanzia.

Sono comprese nella garanzia le spese di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno) nonché ogni intervento necessario per rimuovere i difetti riscontrati in corso di installazione o comunque necessari per portare la Prestazione a rispondere pienamente ai requisiti funzionali e prestazionali di Contratto.

In caso di ripristino del suolo, durante il periodo di garanzia di 12 mesi, è responsabilità dell'Appaltatore la corretta realizzazione della ricolmatura degli scavi realizzati, in caso di accertati cedimenti del piano stradale in corrispondenza del tracciato delle opere eseguite.

Art. 17 Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei modi e termini di seguito indicati.

La facoltà di subappaltare la Prestazione potrà essere esercitata dall'Appaltatore, previa indicazione in sede di offerta da parte dell'Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del Committente.

L'Appaltatore, per ottenere l'autorizzazione al subappalto, dovrà presentare, almeno 20 gg. prima dell'inizio delle effettive lavorazioni, domanda di subappalto allegando la seguente documentazione:

- contratto di subappalto in originale o copia autenticata stipulato con la propria subappaltatrice. Si richiama l'attenzione affinché nella domanda di subappalto ci sia l'esatta indicazione delle attività subappaltate con i relativi prezzi;
- dichiarazione resa da legale rappresentante della società subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il modello DGUE allegato alla Richiesta di Offerta;
- dichiarazione resa dall'Appaltatore del possesso da parte della società subappaltatrice dei requisiti di qualificazione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore;
- dichiarazione resa dall'Appaltatore circa la non sussistenza di situazioni di controllo o collegamento con la ditta subappaltatrice, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. In caso di raggruppamento o di consorzio tra società analoga dichiarazione deve essere resa dalle altre imprese partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

Le domande di subappalto incomplete non saranno prese in considerazione; i termini per l'autorizzazione decorreranno dalla presentazione della domanda completa di ogni documento e dichiarazione richiesta.

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, e si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto.

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) la Società si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub contratti stipulati per l'esecuzione del Contratto e come condizione per l'autorizzazione al subappalto la seguente clausola "La Società /Ditta in qualità di subappaltatore / subcontraente della Società nell'ambito del Contratto identificato con il CIG _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T S.r.l. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.”.

L'Appaltatore e il subappaltatore s'impegnano a inviare copia del Contratto di subappalto a 5T S.r.l..

Il Committente, come previsto all'art. 105 comma 13 del d.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

L'Appaltatore, in caso non sussistano i casi sopraelencati, è tenuto a trasmettere al Committente le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento. In difetto il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dei lavori subappaltati in solido con il subappaltatore.

L'Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all'esecuzione dell'appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione del Contratto stabilissero che il subappaltatore è inidoneo od indesiderabile, potranno richiederne l'allontanamento, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto all'Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l'Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

In conseguenza dell'allontanamento del subappaltatore, l'Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titolo oppure chiedere la proroga dei termini contrattuali.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà far pervenire allo stesso la documentazione dell'avvenuta denuncia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici competenti.

Art. 18 Cessione Contratto

Non è ammessa la cessione del Contratto.

Art. 19 Obbligo di riservatezza – Accesso locali del Committente

L'Appaltatore dovrà garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi al Committente di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza dell'Appalto, sia nel corso dell'esecuzione del Contratto, sia dopo.

La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà del Committente di risolvere il Contratto determinerà il diritto del Committente di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall'applicazione delle penali contrattuali. Il Committente avrà, in ogni caso, diritto di essere tenuto indenne dall'Appaltatore da ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.

Sarà consentito al personale autorizzato dell'Appaltatore, nel periodo di svolgimento del Contratto, l'accesso ai locali del Committente, al laboratorio di manutenzione ed al magazzino.

E' vietata la copia e/o la divulgazione dei dati del Committente senza autorizzazione scritta dei referenti del Committente.

Art. 20 Recesso dal Contratto

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività, previo pagamento delle attività eseguite e dei beni acquistati dall'Appaltatore sino alla data di efficacia del recesso.

Il Committente dovrà comunicare l'esercizio del diritto di recesso all'Appaltatore a mezzo raccomandata ar, affidata al servizio postale 20 giorni prima dall'efficacia del recesso o, alternativamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, con un preavviso di 20 giorni.

Le somme dovute all'Appaltatore a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, come determinate ai sensi del precedente comma 1, sono corrisposte a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o titolo o chiedere revisione del compenso stesso, anche in conseguenza dell'anticipato recesso.

Art. 21 Risoluzione del Contratto – Fallimento dell'Appaltatore

Il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto con l'Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al Contratto, comunque e sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento, formula per iscritto a mezzo raccomandata ar o a mezzo Posta Elettronica Certificata la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni. L'Appaltatore deve rispondere nel termine assegnato, a mezzo raccomandata ar o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia dedotto, il Committente risolve il Contratto.

Costituiscono inoltre grave inadempimento che giustificano il diritto del Committente di risolvere il Contratto le seguenti fattispecie:

- a) mancata dazione della cauzione definitiva prevista al precedente Art. 6;
- b) frode nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del Contratto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e/o le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dell'esecuzione della Prestazione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dell'esecuzione della Prestazione senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti;
- g) subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione;
- h) cessione anche parziale del Contratto;
- i) attività in violazione del codice etico di 5T;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;
- k) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al Contratto, ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della Prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del Contratto, il Committente procederà a redigere lo stato di consistenza delle attività compiute.

In caso di fallimento, rimangono di proprietà del Committente tutti i componenti e le installazioni già predisposti dall'Appaltatore a favore del Committente. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 22 Trattamento fiscale

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.

Si comunica che per quanto riguarda gli importi relativi all'Art. 5 del contratto, all'imposta sul valore aggiunto si applica l'aliquota ordinaria pari al 22 %.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente. Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment), di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. Pertanto, le fatture emesse a 5T S.r.l. nell'ambito del presente contratto, dovranno riportare, oltre alle normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche l'annotazione "scissione dei pagamenti" ex art. 17 ter DPR 633/72, con conseguente versamento diretto dell'IVA da parte di 5T all'Erario.

L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per l'esecuzione della Prestazione di cui al presente Atto, viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusta l'art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, e lo stesso soggetto passivo per quanto concerne l'IVA.

Art. 23 Codice etico di 5T

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di 5T e che l'esecuzione del Contratto sarà conforme alle prescrizioni del suddetto Codice Etico.

E' consapevole del fatto che in caso di violazione alle disposizioni del codice etico 5T può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al Contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, detto GDPR.

Art. 25 Domicilio delle Parti

Agli effetti contrattuali e giudiziali:

il Committente dichiara di eleggere domicilio legale in Torino (TO), Via Bertola n. 34, 10122 Telefono 011.2274.101, Fax 011.2274.201, Pec direzione5t@legalmail.it

l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale in _____ Telefono: _____, Fax: _____, Pec _____

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto saranno legittimamente poste in essere al domicilio eletto.

Nell'ipotesi in cui il domicilio debba mutarsi in pendenza di Contratto, la Parte dovrà avvisare l'altra Parte almeno 20 gg. prima del trasferimento comunicandogli ogni nuovo dato. In assenza di tale comunicazione nei termini indicati, ogni comunicazione inviata presso il precedente domicilio verrà ritenuta come conosciuta dall'altra Parte.

Nel caso di Associazione Temporanea d'Impresa le comunicazioni dirette alle mandanti saranno effettuate all'impresa mandataria presso il domicilio eletto ai sensi del presente articolo.

Art. 26 Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore nomina _____ quale proprio Rappresentante al quale conferire mandato con rappresentanza per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione della Prestazione. Il Rappresentante dell'Appaltatore ha tutti i poteri decisionali rispetto alle attività da compiere ed oggetto della Prestazione. Segnatamente, il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà essere in grado di trattare con il Committente tutti gli aspetti di dettaglio inerenti l'esecuzione della Prestazione ed assumere le relative decisioni e comunque sarà responsabile in nome e per conto dell'Appaltatore:

- a) della esecuzione della Prestazione con la massima diligenza e a regola d'arte e della rispondenza della stessa al progetto così come eventualmente integrato ai sensi del Contratto;
- b) della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente di qualsivoglia natura e fonte da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante nei confronti del Committente. Il mandato dall'Appaltatore al suo rappresentante deve essere conferito per iscritto e consegnato al Committente alla sottoscrizione del Contratto.

Il Rappresentante dell'Appaltatore deve garantire la sua presenza secondo necessità. Il Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del Rappresentante dell'Appaltatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

La direzione delle attività inerenti l'appalto, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione del Contratto avranno facoltà di rifiutare i componenti che giudicheranno non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le attività che

riterranno inaccettabili per deficienze di qualità nei componenti usati o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Art. 27 Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo Bonario

Nel caso in cui sussista un dissenso fra le parti circa aspetti tecnici che possano influire sul normale corso del lavoro e tale dissenso non possa essere risolto nel contesto del normale contraddittorio, il Responsabile Unico del Procedimento potrà indicare all'Appaltatore la soluzione che riterrà opportuna ed alla quale l'Appaltatore dovrà uniformarsi, salvo il diritto di formulare contestazione (riserva).

L'Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni (riserve) per iscritto lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata entro **5 (cinque) giorni** dal verificarsi dell'accadimento. Le contestazioni dovranno recare la quantificazione dei danni maturati.

Qualora l'obbligo procedurale di contestazione di cui sopra compresa l'indicazione dei danni subiti non sia rispettato, l'Appaltatore è decaduto dalla possibilità di opporre la contestazione al Committente.

Le contestazioni proposte dall'Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti del Committente.

Qualora siano formulate contestazioni per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare delle Contratto da calcolare sul valore della Prestazione, il Committente, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle contestazioni, entro **60 (sessanta) giorni** dalla formulazione dell'ultima riserva, ascolta l'Appaltatore in merito alle condizioni ed ai termini di un eventuale accordo e formula una proposta di accordo bonario. Della riunione e della proposta di accordo è redatto verbale, sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore. Entro **30 (trenta) giorni** successivi alla ricezione, l'Appaltatore deve esprimere per iscritto a mezzo lettera raccomandata ar il proprio parere.

Qualora l'Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata, il Committente convoca le parti per la sottoscrizione dell'accordo bonario. Con tale adempimento cessa la materia del contendere. Gli interessi legali sulle somme di cui all'accordo bonario decorrono a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti, e non hanno carattere confessorio in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo stesso.

La procedura sopra descritta ha luogo tutte le volte che le contestazioni (riserve) formulate dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo del 10% del Contratto, come sopra determinato.

Art. 28 Giurisdizione e foro esclusivamente competente

Tutte le controversie inerenti il Contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro esclusivamente competente è quello di Torino.

Art. 29 Precedenti accordi

Qualsiasi accordo precedente, verbale e/o scritto, relativo allo stesso oggetto viene annullato o sostituito dal presente Contratto sottoscritto.

Art. 30 Varie

Il Contratto è unico, non frazionabile e/o suddivisibile.

Il Contratto consta di ___ pagine ciascuna delle quali è controfirmata dall'Appaltatore e dal Committente, in persona del legale rappresentante.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Contratto dovrà avere forma scritta ed individuare la univoca volontà delle Parti.

Art. 31 Documenti da allegare al Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del Contratto ancorché non materialmente allegati;

- Allegato A – Capitolato tecnico di gara e relativi allegati;
- Allegato B – Offerta dell'Appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li

L'Appaltatore

Il Committente

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile sono espressamente approvati per iscritto, dopo attenta lettura i seguenti articoli: Art. 3 (Oggetto del contratto); Art. 4 (Durata del Contratto - Fasi e modalità di esecuzione); Art. 8 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura); Art. 11 (Stati Avanzamento Lavori e collaudo finale); Art. 10 (Penali); Art. 13 (Pagamenti), Art. 10 (Garanzia. Modalità e tempi degli interventi in garanzia.); Art. 17 (Subappalto); Art. 20 (Recesso dal Contratto); Art. 21 (Risoluzione del Contratto – Fallimento dell'Appaltatore); Art. 27 (Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario); Art. 28 (Giurisdizione e foro esclusivamente competente).

Torino li

L'Appaltatore